

TI_GERICHTE 15.2012.65 vom 2. Juli 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.65

FR: TI_GERICHTE 15.2012.65 du 2 juillet 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.65 del 2 luglio 2012

Regeste

Entità del pignoramento. Sospensione della procedura di realizzazione di una interessenza ereditaria

Erwägungen

E. 1

Nel caso di specie RI 1 chiede di pignorare altri beni oltre all'interessenza già pignorata.

E. 2

L'art. 97 cpv. 2 LEF stabilisce che il pignoramento deve essere limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti. L'ufficio è quindi tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell'escusso, compresi quelli indicati dall'escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51).

E. 3

Considerato l'art. 97 cpv. 2 LEF, nella fattispecie l'Ufficio pignorando la quota di 1/3 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria composta oltre che dall'escussa da RI 1 e _____, alla quale ha assegnato un valore di stima di fr. 185'857.00, rimasto incontestato, già ha pignorato beni sufficienti a coprire il credito in esecuzione in capitale oltre agli interessi e alle spese.

E. 4

Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all'escussa nella comunione ereditaria composta di PI 1, RI 1 e _____.

E. 5

La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa dipendono dall'esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell'escusso.

E. 6

L'Ufficio, in sede di pignoramento, ha determinato che il valore della quota parte di un terzo spettante all'escussa nella comunione ereditaria assomma a fr. 185'857.00 (cfr. verbale di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l'esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell'escussa non siano contestate dai coeredi, l'Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal RDC, convocando tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul

modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L'autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell'escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all'asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l'art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all'asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

E. 7

Nel caso di specie l'Ufficio dopo aver avviato la procedura prevista dal RDC, convocando con scritto 20 gennaio 2012 tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 RDC per giovedì 1° marzo 2012 alle ore 10.00, il 14 febbraio 2012 ha annullato tale udienza perché sarebbero in corso delle cause di divisione presso la Pretura di Bellinzona. Quand'anche queste procedure, tendenti alla divisione della comunione ereditaria, fossero tutt'ora pendenti dinnanzi alla Pretura di Bellinzona, l'Ufficio deve procedere comunque alla realizzazione della quota pignorata, non giustificandosi la sospensione della procedura esecutiva per il solo fatto che gli eredi stiano disputando dinnanzi al Pretore sul come dividere la comunione ereditaria. L'ufficio dovrà pertanto convocare nuovamente tutti gli interessati a un'udienza di conciliazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 RDC e poi, a dipendenza dell'esito della stessa, procedere conformemente a quanto previsto nel RDC.

E. 8

Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 95 cpv. 3, 97 cpv. 2, 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC); pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.